

CAPITOLO PRIMO: PREMESSA E CONSIDERAZIONI SUL TITOLO.

A) Cos'è un diritto individuale.

La presente ricerca vuole affrontare un problema di scottante attualità, ossia come si possa conciliare l'attribuzione di diritti particolari a dei gruppi sociali, caratterizzati da un denominatore comune a sfondo etnico-culturale o religioso, con il rispetto di quei diritti individuali inalienabili, riguardanti in sostanza tutte le sfere della vita personale e sociale, riconosciuti dalla generalità delle società liberal-democratiche ad ogni singola persona. La domanda che si pone è la seguente: può lo stato riconoscere dei diritti particolari ai gruppi che vengano ad essere in conflitto in qualche modo con i principi d'uguaglianza fra gli individui sanciti dalle moderne costituzioni? L'interrogativo è ancor più pertinente nelle società a composizione etnica mista e con varie classi sociali presenti: si calcola che nei 184 stati indipendenti del mondo siano presenti oltre 600 gruppi linguistici e 5000 gruppi etnici¹. Occorrerà distinguere quindi quali sono le minoranze in questione, qual è la società di cui si parla, e quali sono i tipi di diritti concessi e/o rivendicati.

Sarà utile innanzitutto chiarire cosa s'intende per:

1) **diritto individuale**

2) **diritto collettivo**

¹ Will Kymlicka, *La cittadinanza multiculturale* (Oxford, 1995; trad. it. Bologna 1999) p.7

3) società multiculturale.

Soffermandoci sulla nozione di diritto individuale occorre definire il concetto di individuo a cui il diritto, secondo la definizione, dovrebbe appartenere. Dai moderni dizionari si ricava che esso è: "*La persona singola, specifica considerata rispetto alla società umana*", e che la radice etimologica latina del termine è *in-dividuus*, ossia non divisibile. Provando ad analizzare la definizione di diritto soggettivo (ma quest'ultima è più ampia, come vedremo, di quella di diritto individuale) con l'ausilio di un manuale giuridico, ci accorgiamo che il diritto soggettivo, ossia, come indica l'aggettivo, il diritto riconducibile al soggetto, è definibile così: "*Il potere di agire spettante ad un determinato soggetto per il raggiungimento dei propri scopi e garantito dalla norma giuridica. In altri termini è diritto soggettivo ogni interesse giuridicamente protetto; ogni interesse cioè che scaturisce da una norma di diritto oggettivo dettata dallo Stato e di cui ogni cittadino può pretendere la difesa. Si presenta quindi sotto la *facultas agendi*, a differenza del diritto oggettivo che si presenta sotto l'aspetto di norma agendi. Il diritto soggettivo appartiene di regola ad una sola persona, mentre la forza che tale persona invoca per la sua tutela è quella dell'ordinamento giuridico, cioè del diritto oggettivo, che riconosce quel diritto come tale*"².

Come si è potuto notare, in questa definizione è comparso il concetto di persona e di cittadino. E' facilmente intuibile che la definizione appena accennata di individuo coincida in larga parte con quella di persona, se del concetto di quest'ultima facciamo un'analisi retrospettiva a livello storico.

² A. Favata, *Dizionario dei termini giuridici* (Piacenza, 1976) p.101

Si può notare innanzitutto che l'art. 3, della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948, mette in connessione i due concetti laddove enuncia che: "*Ogni individuo ha diritto alla vita, alla sicurezza, ed alla libertà della propria persona*" ed in tutta la Dichiarazione si può notare una ripetizione del termine individuo e di quello di persona.

Originariamente nel mondo latino *persona* significava la maschera dell'attore in teatro, uno strumento che gli attori ponevano davanti al volto per amplificare la voce, quindi essa coincideva con il personaggio interpretato dall'attore e con il tempo (nell'età di Cicerone) assunse il significato di ruolo sociale attribuito all'individuo³. A livello giuridico compare nei testi solo con le Istituzioni di Gaio, dove si parla di *personae, res, actiones*, ma non indica l'individuo universale titolare di diritti soggettivi, essendo riconosciuto questo titolo solo al paterfamilias, che poteva invece disporre dei diritti degli altri individui della famiglia a sua discrezione. Gli schiavi non erano soggetti di diritti propri, come neanche le donne all'interno del nucleo familiare ed i figli. Successivamente, per dare una veste sistematica al diritto, sì che potesse occuparsi della condizione di tutti gli esseri umani, si giunse ad affermare in età diocleziana, col giurista Ermogeniano, che "*tutto il diritto è stabilito in funzione degli uomini*" e che esso era "*quod ad personas pertinet*"⁴ (ciò che riguarda le persone). E' qui che comincia a profilarsi quella connessione fra i due concetti di uomo e di persona, anche se non coincidono perfettamente poichè lo schiavo, ad esempio, viene considerato persona ma non soggetto di diritto, anzi viene equiparato quasi più ad una

³ Francesco Paolo Casavola, *I diritti umani* (Padova, 1997) p.2

⁴ Ibid. p.3

res che ad un uomo. In ogni caso anche quando si arriva, con i filosofi stoici, a tentare di proclamare l'uguaglianza tra tutti gli individui, la persona per il diritto è pur sempre l'uomo considerato nell'insieme delle sue relazioni sociali, non ancora l'uomo considerato come individuo fisico a prescindere dalla sua posizione sociale⁵.

Secoli più tardi, attraverso lo studio dei teologi, si arriva ad una definizione di persona come "*la sostanza individuale della natura razionale*" (Boezio) e all'affermazione che "*ogni individuo della natura razionale si dice persona*" (San Tommaso d'Aquino)⁶.

Molto successivamente Antonio Rosmini, filosofo e scrittore italiano dell'800, formulerà questa definizione: "*La persona dell'uomo è il diritto umano sussistente*"⁷ in cui s'intravede la connessione del diritto con l'uomo in quanto tale, prima di qualunque identificazione sociale. Quando poi si affermerà con le rivoluzioni in Europa dell'800 il concetto di cittadino titolare di diritti soggettivi che non possono essere conculcati dal potere dello Stato, si avrà cura di sottolineare soprattutto la tutela del diritto di proprietà, ed in funzione di questa si cercherà di affermare con forza l'attribuzione degli altri diritti soggettivi, come commentò il Codice di Napoleone un teorico dell'800: "*Al sovrano l'Impero, al privato la proprietà*"⁸ (Portalis). Tutto ciò si deve concepire quindi in un'ottica liberale che riconosce all'individuo i diritti di libertà e d'uguaglianza, che lo stato deve riconoscere passivamente pur senza aver l'obbligo di farsene carico.

⁵ Ibid. p.3

⁶ Ibid. p.3

⁷ Ibid. p.4

⁸ Ibid. p.6

Le costituzioni del '900 sono invece l'espressione più compiuta, almeno teoricamente, del riconoscimento dei diritti dell'individuo come persona, qualunque sia la sua posizione sociale, e del fatto che questi diritti devono essere tutelati dal potere statale contro le violazioni che possono subire. Si afferma, ad esempio, nell'articolo 1 della Legge Fondamentale della Repubblica Federale Tedesca: "*La dignità dell'uomo è intangibile. E' dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla*"⁹. Il concetto di diritto individuale non è però univocamente affermato in tutto il mondo. Alcuni paesi danno un rilievo preminente e ai legami con la famiglia e la comunità, ed in base alla posizione nei confronti di questi l'individuo si vede riconosciuti dei diritti dai pubblici poteri, mai comunque in modo isolato dal contesto sociale: la *Carta africana dei diritti dell'uomo*, ad esempio, si fa promotrice della tutela della comunità come custode dei valori tradizionali e della morale, mentre allo stato incombe il dovere di proteggerli¹⁰.

Abbiamo compiuto questa digressione sul concetto di persona a livello storico, per chiarirne l'importanza ai fini della precisazione del concetto di diritto individuale. Infatti, se, come si è visto in certe epoche storiche, non qualunque individuo poteva essere il titolare di diritti, quando si parla di persona in senso giuridico non s'intende solo l'individuo come titolare di diritti (come precisato nella definizione data in precedenza¹¹, laddove si diceva che il diritto soggettivo appartiene di norma ad una persona). Soggetto del diritto (e quindi ritorniamo al diritto soggettivo) può essere

⁹ Ibid. p.5

¹⁰ Alessandra Facchi, *I diritti nell'Europa multiculturale* (Bari, 2001) p.33

¹¹ V. anche pag. 4 del testo presente.

sia la persona **fisica** che quella **giuridica**: *"Il soggetto del diritto è il titolare di un interesse tutelato dalla legge, ma è anche colui che è capace di acquistare diritti. Nel nostro ordinamento giuridico i soggetti del diritto sono le persone fisiche e le persone giuridiche. Le persone fisiche sono le persone umane: esse sono soggetti del diritto appena nate, ma solo se nate vive, e quindi vissute almeno per un attimo. Le persone giuridiche diventano soggetti del diritto per effetto del riconoscimento dello Stato, o comunque della legge..."*¹² ed ancora: *"La persona giuridica è un'unità organica risultante da un complesso di persone fisiche e da un complesso di beni per il conseguimento di uno scopo collettivo, lecito e determinato, alla quale vengono riconosciute dallo Stato capacità di diritti, capacità di volere e di agire, volontà e responsabilità patrimoniale, proprie."*¹³.

Occorre ricordare che, per quel che riguarda il nostro ordinamento, la **capacità giuridica**, ossia l'idoneità a divenire titolari di diritti e di doveri¹⁴, è attribuita, come accennato poc'anzi, solo agli individui nati vivi. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del nostro codice civile, anche al *concepito*, ossia a colui che si trova ancora all'interno del grembo materno, sono attribuiti dei diritti, come la capacità di succedere e di ricevere donazioni, ma sono subordinati al successivo evento della nascita, e al momento di quest'ultimo operano delle presunzioni di concepimento variabili a seconda degli istituti giuridici in questione¹⁵.

Definito il concetto di diritto individuale, aiutandoci anche con l'enucleazione del diritto soggettivo, è bene precisare il concetto speculare

¹² A. Favata op. citata p. 297

¹³ Ibid. p.234

¹⁴ Andrea Torrente-Piero Schlesinger, *Manuale di diritto privato* (Milano, 1994) p.70

¹⁵ Ibid. pp. 70-71

al medesimo e da esso distinto, che in un certo senso è necessario per l'esistenza teorica del diritto individuale medesimo, che altrimenti non avrebbe un punto esterno di riferimento a livello normativo. Il concetto di cui stiamo parlando è il concetto di diritto *oggettivo*, già accennato in precedenza¹⁶, ossia: "*Quel complesso di norme che regolano, insieme con l'organizzazione della società umana, le azioni dell'uomo nella vita sociale e che sono imposte dall'autorità dello Stato per garantire i singoli individui e la collettività nel raggiungimento dei loro fini*"¹⁷.

B) Definizione di società multiculturale, di minoranza e loro relazioni.

Per poter affrontare meglio la problematica accennata nella premessa del testo occorre definire con più chiarezza, ma per ora solo in generale, chi sono i soggetti collettivi a cui si vorrebbero attribuire quei diritti particolari di cui sopra. Abbiamo detto che si tratta di diritti individuali e collettivi in una società *multiculturale*. Come si desume dal termine, è una società in cui sono presenti più culture e di conseguenza dei gruppi che le esprimono, poichè, se anche un'usanza culturale può essere espressa da un solo individuo, come ad esempio portare un abito di un paese straniero o parlare un'altra lingua, essa quasi sicuramente si riallaccia ad un gruppo sociale che l'ha generata. Se infatti analizziamo la definizione di cultura, fornitaci da un moderno dizionario, ricaviamo che essa è il "*complesso di cognizioni, tradizioni, procedimenti tipici, tipi di comportamento e simili,*

¹⁶ V. anche pag. 4 e 7 del testo presente

¹⁷ A. Favata op. citata p. 99

trasmessi e usati sistematicamente, caratteristico di un dato gruppo sociale, di un popolo, di un gruppo di popoli o dell'intera umanità."

Eppure il concetto di cultura non è così univoco come potrebbe sembrare e può assumere diverse valenze, soprattutto se lo si esamina dal punto di vista delle componenti sociali che andremo descrivendo. Infatti se intendiamo il termine cultura in senso generico, svincolato dall'appartenenza etnica, si potrebbe dire che anche la società occidentale, che è composta da più gruppi etnici, ha una cultura che comprende determinati valori, quali quelli della diffusione della tecnologia e della laicità della società, contrapposti a quelli del mondo non urbanizzato, agricolo o patriarcale. Allo stesso modo i gruppi particolari, senza componenti etniche omogenee al loro interno, hanno una cultura che esprimono, quale può essere quella di un gruppo rock, di un gruppo anarchico, o di un gruppo di tifosi¹⁸. Per cui, se intendiamo la cultura in quest'accezione, anche la società più omogenea etnicamente sarebbe multiculturale, mentre nel primo caso, dove il termine cultura sta per civiltà o insieme di valori generalmente condivisi, si potrebbe giungere al paradosso che persino una società multinazionale come la Svizzera, o un paese polietnico come l'Australia, non sono in realtà paesi multiculturali¹⁹. Ai fini della presente ricerca è più utile far riferimento ad una definizione di cultura più ristretta dell'ampio ventaglio di significati che ci vengono offerti, (considerando sempre valida la precedente riportata dai dizionari) intendendola cioè come sinonimo di nazione o popolo, nei seguenti termini: *"Una comunità intergenerazionale, più o meno compiuta dal*

¹⁸ W. Kymlicka op. citata p.3

punto di vista istituzionale, che occupa un determinato territorio e condivide una lingua ed una storia distinte"²⁰. Di conseguenza può ritenersi multiculturale uno stato i cui membri appartengono a diverse nazioni (ed allora è uno stato multinazionale) oppure sono emigrati da diverse nazioni (ed abbiamo uno stato polietnico)²¹.

In questi termini è allora possibile parlare anche a livello individuale delle espressioni culturali e dei diritti relativi purchè, almeno indirettamente, si riallaccino ad una realtà collettiva come quella appena descritta per il termine cultura.

Un altro termine che necessita di un previo chiarimento, ai fini della presente ricerca, è quello di *comunità*, perchè è d'uso frequente nelle analisi compiute dai vari autori, ed in ogni caso tocca da vicino il problema del riconoscimento dei diritti delle minoranze etnico-culturali, che sono spesso classificabili come comunità.

Una prima accezione potrebbe riguardare la comunità *morale*, come un insieme d'individui che condividono una visione concreta del bene e dei valori morali²². Questo tipo di comunità, in quanto riterrà valido il modello di vita che propone, tenderà a proporlo agli individui circostanti e quindi di per sè non è un modello di comunità tollerante, almeno teoricamente: essa avrà bisogno di autorità preposte alla custodia dei valori e della tradizione di cui è depositaria, e può essere anche depositaria di pratiche comuni, ma il nucleo che costituisce il vincolo comunitario è dato dall'insieme dei

¹⁹ Ibid. pp. 34-35

²⁰ Ibid. p.35

²¹ Ibid. p.35

²² Francesco D'Agostino (a cura di) *Pluralità delle culture e universalità dei diritti* (Torino, 1996) p.166

valori²³. Viceversa laddove non si condivide una tradizione morale è difficile dar luogo ad una comunità intesa in questo senso, e sarebbe astratto pensare ad una comunità morale laica, ossia refrattaria all'affermazione di ogni credo morale, e ancor di più ad una comunità morale di anarchici²⁴.

Diverso è il concetto di comunità *culturale*, perchè qui il nucleo è costituito dall'insieme di pratiche e tradizioni concrete riguardanti usi, linguaggi e costumi di cui è portatrice la collettività. Solitamente a questo tipo di comunità si appartiene per nascita ed educazione e non per scelta personale. I valori in questo caso possono anche essere assenti, ma non per questo la comunità non sussiste, piuttosto quest'ultima ipotesi si verifica se vengono a mancare i fattori precedenti: gli Inglesi non seguono più l'insieme dei valori dell'età vittoriana, ma non hanno perso la tradizione culturale che li accomuna come tali²⁵.

Altro concetto che merita un chiarimento etimologico è quello di *popolo*, che abbiamo visto comparire anche nella definizione precedente di cultura, e che è implicato strettamente con la trattazione della problematica relativa alla società multiculturale. A livello storico il concetto, inteso come collettività caratterizzata da alcuni elementi culturali, si presenta per la prima volta nel XVIII secolo, per poi affermarsi come nozione nel secolo successivo, in particolare quando i romantici tedeschi, una corrente filosofico-letteraria, approfondiranno il concetto di *Volk*, inteso come una specie d'organismo culturale unitario, in cui si devono riconoscere tutte le

²³ Ibid. p.165

²⁴ Ibid. p.165

²⁵ Ibid. p.166

classi sociali²⁶. Successivamente lo sviluppo delle scienze antropologiche darà luogo ad una rivisitazione di quest'ultimo concetto, in quanto al dato culturale si sostituirà il concetto di popolo, come insieme avente radici a livello razziale, ovvero l'*ethnos*, "*una comunità legata ad un suolo e tenuta insieme dal sangue*"²⁷. In un tempo posteriore, però, si registrò un'inversione di tendenza, con l'esplosione degli studi sociologici che scavalcarono il dato fisico degli scienziati naturalisti, che voleva vedere le caratteristiche psicologiche di un popolo legate a quelle anatomiche, ribadendo che l'esistenza di un popolo, e quindi il sentimento d'appartenenza ad esso, non è legato strettamente a quei dati naturali.

Ancora più tardi alcuni studiosi approfondirono le ricerche sociologiche dando origine a due scuole principali: l'etnologica in Francia e l'antropologica in Inghilterra. Si venne affermando un concetto di popolo, come insieme di individui che si riconoscono in una cultura e in un'origine comuni, applicabile a tutti i raggruppamenti etnici, al di là della loro evoluzione e del ruolo storico, come invece poteva essere fondamentale per i romantici, citati in precedenza²⁸. Per terminare questo percorso storico abbiamo poi la rinascita degli studi etnologici, all'incirca negli anni '70, sulla scia del fenomeno, soprattutto americano, del *melting pot* (un'ideologia che concepiva il formarsi unitario della nazione dal coacervo di etnie che convivevano al suo interno, con individui tutti liberi ed uguali²⁹) e dell'esigenza della riscoperta, da parte degli individui, delle proprie radici etniche all'interno della società stessa, per cui il fenomeno

²⁶ Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato* (Milano, 1996) p.11

²⁷ Ibid. p.11

²⁸ Ibid. p.12

viene analizzato sotto un duplice aspetto: *oggettivo* il primo, nel senso di esaminare cosa sia l'appartenenza ad un gruppo etnico, la sua struttura, le relative implicazioni sociali; *soggettivo* il secondo, perchè si studia la situazione del soggetto nel suo percepire i legami con il gruppo e nel relazionarsi ad esso.

La tendenza odierna, degli studiosi più accreditati, è quella di concepire come etnico un gruppo all'interno del quale i membri condividono non solo degli "*attributi culturali*", ma anche "*miti di discendenza, memorie storiche, l'associazione territoriale e un senso di solidarietà*"³⁰. Alla luce di questa tesi non sono sufficienti una lingua o una religione comuni per creare un gruppo che si possa dire etnico, così come non lo sono il senso di solidarietà e di unità fra i membri del medesimo. I fattori linguistici o religiosi possono essere sufficienti, viceversa, a scatenare dei conflitti e a minare l'unità di uno stato (per esempio nel caso del Belgio, del Canada, dello Sri Lanka, dell'Irlanda del Nord, delle Filippine ecc.) ; d'altronde i medesimi, pur creando motivi di differenza, possono risultare ininfluenti sulle vicende nazionali dei singoli paesi, quando vi sia una forte tradizione nazionale alle spalle che funga da fattore di unità interna o di resistenza alle pressioni esterne. Ne sono un esempio la convivenza pacifica fra cattolici e protestanti in Svizzera, Olanda, e Germania, quella fra musulmani, induisti e cristiani in Indonesia³¹.

Dopo aver definito i tipi entità culturali a livello intrinseco, possiamo ora vedere in che modo si colloca la loro presenza rispetto alla realtà circostante.

²⁹ Marco Martiniello, *Le società multietniche* (Parigi, 1997; trad. it.: Bologna, 2000) p.20

³⁰ S.Mancini op. citata p.13

Un primo tipo di presenza culturale differenziata può essere quella derivante dall'assorbimento, in uno stato più ampio, di culture concentrate in un territorio precedente, dove si governavano da sole. Queste vengono solitamente definite *minoranze nazionali*, e chiedono forme di autonomia rispetto alla società ospitante per potersi assicurare la sopravvivenza³². Non devono essere considerate però come delle entità omogenee secondo criteri di discendenza o di razza: il Québec, che rappresenta una considerevole minoranza nazionale all'interno del Canada, secondo il concetto appena esposto, e che torneremo ad esaminare ai fini della presente ricerca, è un paese con una forte presenza d'immigrati provenienti da vari paesi, ed in cui il ceppo etnico originario si va riducendo progressivamente³³. La caratteristica fondamentale di questa minoranza nazionale, come si vedrà, è quella di voler conservare l'uso della propria lingua originaria (il francese) nell'insegnamento scolastico e nelle insegne commerciali³⁴, ma ciò vuol essere l'espressione di un retaggio culturale originario, e non di una discendenza etnica che si sia preservata intatta.

Il termine *nazione* può essere usato in varie accezioni in che è bene chiarire per comprendere meglio il suo rapporto col fattore culturale. Il concetto di nazione è maturato in concomitanza con l'epoca moderna, soprattutto in corrispondenza delle rivoluzioni americana e francese, ed è andato particolarmente affermandosi sotto la spinta di un movimento ideologico specifico, il nazionalismo, che, pur assumendo diverse

³¹ Ibid. pp. 14-15

³² W. Kymlicka op. citata pp. 21-22

³³ Ibid p.42

³⁴ Charles Taylor, *Multiculturalismo, la politica del riconoscimento* (Princeton, 1992; trad. it Milano, 1993) p.76.

sfaccettature, aveva un progetto preciso: far coincidere le frontiere politiche con quelle culturali³⁵.

Da un punto di vista semplicemente giuridico, nazione si può definire come "*l'insieme degli individui con uguali diritti e doveri, i quali hanno concluso un contratto con lo Stato*"³⁶ e questa è la concezione risalente in particolar modo al nazionalismo repubblicano francese, che prescinde come si vede dal fattore etnico- culturale. Altro grande concetto di nazione, è quello sottolineato dal nazionalismo tedesco, in cui essa sta a significare un insieme di individui che hanno in comune dei tratti quali il sangue, la lingua o la cultura.

Nel primo caso l'uniformità culturale è la conseguenza dell'esistenza di una nazione costruita attorno a dei valori comuni, di tipo civico, verso i quali tutti i cittadini devono convergere. Le differenze culturali dovute alla presenza di diverse etnie o religioni sono relegate alla sfera privata dove ciascuno è libero di praticarle. La Francia, che conosce la realtà della presenza simultanea di varie etnie da diverso tempo, non può essere considerata una società pluralista e comunque non si considera tale³⁷. Ciò è dovuto al fatto che la storia di questo paese porta un'impronta repubblicana, dove la nascita dello Stato Francese come insieme dei cittadini francesi dopo la Rivoluzione Francese fu caratterizzata dalla lotta ideologica contro i vecchi poteri dell'*Anciene regime* che governavano la società. Tale unione d'intenti non fu dovuta innanzitutto ad un comune senso d'appartenenza etnico-religioso o storico, ma da una comunanza ideologica, per questo il legame fra i cittadini fu dato dall'appartenenza alla

³⁵ M. Martiniello op. citata p.18

³⁶ Ibid. p.18

nazione e dal sentimento repubblicano. Gli immigrati fin dai primi tempi della repubblica furono accettati a condizione "*di imparare il francese, di accettare la repubblica, di mandare i figli alla scuola di stato, e di celebrare la presa della Bastiglia*"³⁸. L'eredità della Rivoluzione Francese è fortemente condizionante per questo paese, in quanto proprio in prossimità di questa si incominciò a creare un legame fra il concetto di cittadino e quello di nazione, nel senso che, mentre fino ad allora il cittadino era un semplice suddito del monarca, con la Rivoluzione viene obliterato il fattore etnico in nome dell'uguaglianza di tutti i membri della nazione, quest'ultima essendo intesa secondo una definizione dell'Academie Francaise, risalente già al 1694 :"*Tutti gli abitanti di uno stesso Stato, di uno stesso paese, che vivono sotto le stesse leggi ed usano la stessa lingua*"³⁹.

Per molto tempo questa realtà fu accettata come un fatto da parte degli immigrati, per il motivo che i francesi non volevano che, all'interno del loro paese, si creassero delle minoranze nazionali autonome che fossero in contrasto con l'ideale repubblicano dell'unità nazionale a tutti i livelli della vita pubblica, e tutt'al più tolleravano le usanze degli immigrati solo come espressioni private della loro cultura. Adesso però le minoranze culturali in Francia stanno avanzando delle pretese sempre più radicali verso lo Stato, e quest'ultimo si sta trovando ad affrontare nuovi problemi⁴⁰.

Inversamente, nel caso della Germania, l'esistenza della nazione è la conseguenza automatica della presenza di un popolo con radici ancestrali e

³⁷ Michael Walzer, *Sulla tolleranza* (New Haven and London, 1997; trad. it. Bari, 1998) p.54

³⁸ Ibid. p.55

³⁹ Pietro Scarduelli (a cura di) *Stati, etnie, culture* (Milano, 1996) pp. 60-61

⁴⁰ M. Walzer op. citata p.57

tradizioni comuni⁴¹: "*Il popolo in quanto entità etnica è l'essenza dei cittadini a pieno titolo*"⁴². Qui viene fortemente sottolineato il vincolo dello *ius sanguinis*, ossia dell'appartenenza al popolo tedesco nel senso della discendenza da una radice etnica comune.

Ora che abbiamo chiarito meglio i concetti di cultura e di nazione, occorre una precisazione fondamentale: quando la nazione coincide con lo stato il rapporto fra i due concetti (stato e cultura) non deve concepirsi come rapporto fra un'istituzione asettica ed impersonale (lo stato) e la cultura come un fattore distinto e ad essa estraneo, come se lo stato dovesse essere il contenitore delle culture presenti al suo interno, e, una volta disposte in ordine queste ultime, la pace sociale sarebbe assicurata: il caso della recente guerra fra le popolazioni dei Balcani ne è una evidente dimostrazione⁴³. In certi casi i confini territoriali dello stato possono avere un carattere delimitante nei confronti della cultura, ne abbiamo un esempio con la separazione fra Russia e Lituania o, per tornare ai Balcani, fra Croazia e Serbia.

Inoltre i casi riportati della Francia e della Germania, circa il concetto di nazione, vanno integrati con questa considerazione: anche quando lo stato vuole essere espressione di una cultura (ed abbiamo visto il caso della Germania) può essere allo stesso tempo multiculturale, come ad esempio nel caso degli USA. Vi può essere inoltre una forma di cultura che in certo senso attraversa la struttura statale e la trascende come può essere inteso,

⁴¹ M. Martiniello op. citata p.19

⁴² P. Scarduelli (a cura di) op. citata p.67

⁴³ Ibid. pp. 31-32.

nel caso della cultura occidentale, quell'insieme di valori di cui abbiamo parlato poc'anzi, e questo tipo di cultura abbraccia diversi stati⁴⁴.

Detto questo, si pone un ulteriore problema: come verificare l'appartenenza del singolo individuo alla minoranza cui afferma di essere legato, per poter quindi attribuire ad esso l'eventuale trattamento differenziato richiesto dalla medesima?

Generalmente gli stati d'impronta liberal-democratica attribuiscono un valore probatorio alla dichiarazione dell'individuo stesso al riguardo, stante la libertà conseguente di revocarla in un tempo successivo, quando l'individuo voglia uscire dalla medesima minoranza. Questo principio si basa sul diritto di affermare la propria personalità, fondato non solo sulle moderne costituzioni, ma anche sui trattati internazionali in materia di diritti dell'uomo⁴⁵.

Chiarita quest'ultima premessa, potremo affrontare meglio sia il discorso relativo ai giudizi dati dai teorici della materia sul rapporto fra il diritto dell'individuo e la comunità d'appartenenza, sia quello relativo alla descrizione dell'esistenza dei vari tipi di minoranze e sul come si svolga la vita dell'individuo stesso al loro interno, analisi che compiremo rispettivamente nei capitoli secondo e terzo.

C) Cos'è un diritto collettivo. Il suo rapporto con i diritti individuali e con quelli culturali

⁴⁴ Ibid. p.32

⁴⁵ S. Mancini op. citata pp. 45-46

Mentre è stato relativamente facile individuare il concetto di diritto individuale, occorre ora dare una definizione di quello che è un diritto controverso nella sua essenza, ossia il diritto collettivo: dalla parola si deduce che si dovrebbe trattare di un diritto riferito a più persone considerate nel loro essere un insieme, una collettività. Possiamo in sostanza definire i diritti collettivi come "*diritti riconosciuti ed esercitabili, attraverso i loro organi, da collettività, in questo senso distinti dai diritti individuali*"⁴⁶.

I diritti d'associazione o di sciopero per esempio presuppongono, come si sa, un esercizio collettivo, ma sono in ogni caso diritti attribuiti innanzitutto all'individuo e quest'ultimo ne è il titolare. Anche quando ci riferiamo a diritti che presuppongono probabilmente un'appartenenza di tipo etnico-culturale, come può essere quello di portare il chador per un membro della comunità islamica nella società occidentale, siamo pur sempre nell'ambito del diritto esercitabile individualmente. Allora la problematica si sposta necessariamente sull'individuazione di quei soggetti collettivi in relazione ai quali possano esistere eventualmente i diritti di cui si vuol parlare, e sul nesso d'appartenenza degli individui a questi soggetti, in modo che i diritti attribuiti ai primi si riflettano sui secondi e viceversa. Questa appartenenza non è priva di problemi di definizione: infatti se è possibile identificare facilmente la relazione che sussiste tra un individuo e un sindacato o un'associazione mediante l'iscrizione, oppure l'appartenenza di un singolo ad una razza dal punto di vista delle caratteristiche somatiche, non altrettanto facile è definire la stessa in relazione ad un gruppo etnico-culturale, perchè le tradizioni gli usi ed i costumi, che

⁴⁶ A. Facchi op. citata (*I diritti nell'Europa multiculturale*) p.23

legano a quest'ultimo l'individuo, possono essere abbracciati o lasciati dal medesimo senza quei riscontri ufficiali che si hanno nel caso del sindacato o dell'associazione, inoltre questi ultimi sono sempre costituiti per un fine preciso ed uno scopo limitato. Sono necessarie inoltre alcune precisazioni terminologiche: i diritti collettivi non coincidono necessariamente coi diritti culturali. Possono essere difatti diritti collettivi, secondo l'accezione riportata all'inizio del paragrafo, alcuni diritti su di un territorio o i diritti di rappresentanza politica, o i diritti dei consumatori⁴⁷. Questi diritti non hanno alcuna relazione con i diritti culturali, che si possono concretizzare invece in un diritto individuale come quello riportato di indossare il chador o di parlare una lingua diversa da quella della maggioranza nazionale, ma che quasi mai hanno un contenuto di carattere economico. I diritti culturali hanno infatti una valenza trasversale ai diritti individuali e collettivi perchè possono comprenderli entrambe. A livello individuale i diritti culturali possono essere considerati una specificazione dei tradizionali diritti liberali in tema di libertà religiosa ad esempio, mentre li si può guardare come specificazione dei diritti sociali, sempre dal punto di vista individuale, allorchè si tratti di ottenere un'istruzione consona ai valori ed alle pratiche della propria religione⁴⁸.

In ogni caso anche quando gli individui appartenenti alle minoranze rivendicano a livello privato la possibilità dell'esercizio dei diritti culturali, l'obiettivo spesso è raggiungibile solo se la richiesta è supportata da un'attiva partecipazione e conseguente rappresentanza a livello politico

⁴⁷ Ibid. p.24

⁴⁸ Ibid. pp. 24-26

delle comunità d'appartenenza dei medesimi, e quindi di fatto ci si riallaccia alla fattispecie dei diritti collettivi anche in questo campo⁴⁹.

Will Kymlicka, uno dei più noti esperti della problematica multiculturale, nel noto saggio *La cittadinanza multiculturale*, analizza come si esplicano i diritti collettivi da parte di quei gruppi etnico-culturali che li rivendicano, fornendo alcune tipologie che ci risultano utili dal punto di vista descrittivo. Le minoranze cercano di imporre generalmente ai propri membri delle *restrizioni interne* o di ottenere delle *tutele esterne*. Le prime consistono in tutte quelle misure volte ad impedire ai medesimi di abbandonare la comunità d'origine o a contestarne le tradizioni, soprattutto imponendo loro l'osservanza di determinate pratiche⁵⁰ relative a quella cultura. Infatti qualunque stato, argomenta l'autore, può legittimamente imporre ai propri cittadini dei doveri a cui conformarsi in cambio di quei servizi che esso fornisce ai cittadini, come ad esempio pagare le tasse o prestare il servizio militare, ma questi obblighi hanno come fine quello di salvaguardare le istituzioni liberal-democratiche con il giusto concorso di tutti i cittadini, e son ben diversi da quelli anzi detti che si concretizzano con le restrizioni interne.

Le seconde consistono in tutte quelle misure di protezione, da parte della società circostante, nei confronti di una minoranza soggetta a rischio d'estinzione o di discriminazione, che si attuano o mediante misure di protezione speciali o mediante richieste di separazione e di vita autonoma della minoranza dal resto della società nazionale. Ovviamente s'intuisce che le tutele esterne sono attuabili solo dove esiste una pluralità di società

⁴⁹ Ibid. p.27

⁵⁰ W. Kymlicka op. citata p.65

a livello etnico, mentre non sono concepibili in società omogenee sotto quest'aspetto⁵¹. Fra le prime e le seconde corrono delle relazioni complesse, tali per cui la concessione di diritti di tutela esterna non implica l'esistenza di restrizioni interne e viceversa, infatti una comunità può chiedere che le siano concessi dei trattamenti particolari senza che per questo debba attuare delle imposizioni interne ai propri membri, mentre altre minoranze pur non chiedendo trattamenti differenziati desiderano esercitare un ampio potere interno sui propri appartenenti⁵².

Un esempio di restrizione interna può essere dato dalla dispensa per i Consigli tribali indiani di osservare i diritti civili sanciti dalla Costituzione Americana, potendo prevalentemente rivolgersi, per la violazione dei medesimi, ai Consigli medesimi. I Pueblo, una tribù teocratica americana, ossia senza separazione fra struttura statale e istituzione religiosa, negano le agevolazioni per le abitazioni a quei membri che si sono convertiti al Protestantismo⁵³. Per altre sette è possibile dispensare i propri ragazzi dalla normale osservanza dell'obbligo scolastico prescritto dal proprio paese, così è ad esempio per la setta americana degli Amish, o per gli Hutteriti o i Mennoniti in Canada⁵⁴.

I diritti di tipo collettivo, intesi come diritti di gruppo, possono essere di tre categorie fondamentali che sono riconducibili ai diversi tipi di composizione delle minoranze.

Un primo diritto collettivo importante è quello dei diritti di **autogoverno**. Esso è connesso in particolar modo alla presenza di minoranze nazionali

⁵¹ Ibid p.67

⁵² Ibid. p.67

⁵³ Ibid. p.73

sul territorio che lo richiedono, ed è una delle forme in cui si esprime la richiesta delle componenti nazionali, all'interno degli stati multinazionali, *"di adottare delle forme di autonomia politiche e di giurisdizione territoriale al fine di assicurare uno sviluppo pieno e libero delle culture e degli interessi dei loro membri"*⁵⁵. Il diritto all'autodeterminazione è stato sempre riconosciuto dalle Nazioni Unite in senso teorico, tuttavia nei fatti solo alle colonie d'oltremare è stato consentito concretamente, mentre sono molte le minoranze nazionali che ne fanno richiesta⁵⁶.

Il rimedio estremo di fronte a questo tipo di rifiuto può essere l'attuazione della **secessione** che va intesa come *"il distacco di parte del territorio di uno stato attuato dalla popolazione che vi risiede col fine di dar vita ad uno stato sovrano nuovo, il cui riconoscimento sul piano internazionale verrà peraltro effettuato solo in presenza di determinati requisiti, o di accedere ad uno stato preesistente"*⁵⁷. Se da una parte questa definizione è applicabile a qualsiasi genere di divisione territoriale, qualunque sia la condizione giuridica del territorio oggetto della pretesa, è essenziale appunto la presenza di una pretesa di tipo territoriale per distinguere questo fenomeno da altre forme di autonomia collettiva, simili ad esso, ma da esso distinte, come ad esempio l'*emigrazione*, la *disobbedienza civile* ed il *separatismo*.

L'**emigrazione** consiste nella pretesa, da parte di uno o più individui appartenenti ad uno stato, di sottrarsi alla sovranità del medesimo, negando ad esso la possibilità di trattenerli, ma senza avere la pretesa di ridisegnare

⁵⁴ Ibid. p.75

⁵⁵ W. Kymlicka op. citata p.50

⁵⁶ Ibid. p.51

⁵⁷ S. Mancini op. citata pp. 193-194

i suoi confini o di contestare la sua sovranità sul territorio che abbandonano⁵⁸.

La **rivoluzione** intende rovesciare o modificare le istituzioni statali, sempre ad opera di una parte della popolazione, ma senza l'obiettivo di modificare l'area di sovranità territoriale dello stato.

La **disobbedienza civile** è invece attuata da un gruppo all'interno della popolazione per ottenere degli obiettivi generalmente in linea con gli strumenti della contestazione democratica, o anche per ottenere l'indipendenza di una parte del territorio, ma solitamente è usata per perseguire degli scopi di carattere non territoriale (per esempio il movimento dei diritti civili negli Usa negli anni '60 per la lotta contro la discriminazione razziale⁵⁹).

Il **separatismo** è una forma d'indipendenza che consiste solitamente in una forma di protesta contro l'autorità centrale statale, e si esprime da parte di un gruppo territoriale, nel non voler essere subordinato pienamente allo stato o essere ad esso incorporato, ma non è detto che in ciò sia presente necessariamente quell'elemento di rottura con le istituzioni statali esistenti, in seguito alla costituzione di un nuovo stato sovrano su un territorio con nuovi confini, requisiti questi ultimi indispensabili per la secessione, come abbiamo visto⁶⁰.

L'**irredentismo** può essere considerato come una forma variante di richiesta di autonomia da parte di alcune popolazioni, in quanto consiste *"nell'aspirazione dei popoli divisi o disgregati in stati separati a liberare i*

⁵⁸ Ibid. p.195

⁵⁹ M.Martiniello op. cit. p.21

⁶⁰ S.Mancini op. citata pp. 195-196

*territori in cui risiedono per ricostituirne l'unità, anche territoriale"*⁶¹.

Esempi tipici ne sono storicamente i movimenti popolari che, durante la prima guerra mondiale, volevano liberare quella parte del suolo italiano soggetta all'Impero austro-ungarico, e, ai giorni nostri, il caso della popolazione curda.

La creazione di **regioni transfontaliere** è invece una forma più attenuata di irredentismo, in quanto consiste nella volontà da parte di popolazioni omogenee culturalmente, ed accomunate da una tradizione storica, ma appartenenti a stati diversi che le separano con i loro confini, di dotarsi di organi legislativi ed esecutivi comuni che sostanzialmente vanifichino le frontiere esistenti. Tale tentativo riscontrabile nel caso dell'*Euregio tirolese*, dove il fenomeno appena descritto riguardava le popolazioni dell'Alto-Adige, del Tirolo austriaco, e del Trentino, è stato dichiarato, dal governo italiano, incompatibile con la Costituzione alla luce degli artt.5,114, 115,116 della medesima⁶².

L'istituzione di **riserve di territorio**, all'interno di uno stato, per una minoranza storicamente presente, è uno dei mezzi di tutela della minoranza stessa, e consiste nel permettere alle comunità interessate di gestire il territorio loro affidato, attribuendo ad esse la proprietà del medesimo o lasciandoglielo su base fiduciaria, in modo che non possa essere venduto senza il previo assenso della comunità medesima, ed un esempio tipico sono le riserve concesse agli Indiani nel Nord America. La finalità di questo tipo di diritto collettivo è quella di tutelare le minoranze dalle ingerenze perpetrate dalle potenze coloniali ai loro danni, le quali spesso,

⁶¹ Ibid. p.21

⁶² Ibid. p.22

nei paesi colonizzati, hanno cercato di abbattere le forme di gestione collettive del territorio proprie degli indigeni, imponendo il sistema della proprietà individuale, all'interno del quale l'alienazione e la vendita del territorio, per fini di arricchimento personali, era più facile. L'effetto collaterale dell'istituzione delle riserve è che il singolo indigeno nei rapporti con la società esterna non dispone assolutamente di terreni da offrire in garanzia dell'adempimento della restituzione del denaro preso a prestito, e questo in un certo senso rientra in una forma di limitazione della libertà individuale rispetto agli altri membri della società⁶³.

Il **federalismo** consiste invece in una divisione del potere, sempre ai fini dell'autodeterminazione, fra lo stato centrale ed alcune unità, quali possono essere le sotto-unità territoriali⁶⁴ (stati, province, cantoni) comprese al suo interno. Per quanto ampio sia il decentramento attuato, devono sussistere dei requisiti inderogabili, perché si abbia sempre uno stato federale rispondente al modello generale di decentramento politico, tale per cui non si sconfini in forme di autonomia che renderebbero un'entità fittizia lo stato originario d'appartenenza delle unità federate. I requisiti sono: la titolarità della sovranità unicamente da parte dello stato centrale, la sua supremazia rispetto alle unità territoriali federate, l'equiordinazione di queste, la separazione dei poteri e la ripartizione del potere politico fra stato centrale e le unità medesime, inoltre che le rispettive competenze siano delineate chiaramente in costituzioni a carattere rigido, e garantite da un controllo di costituzionalità da parte di tribunali costituzionali, ed in caso di conflitto che vi sia la possibilità di dirimerlo ad opera di organi appartenenti allo

⁶³ W. Kymlicka, op. citata pp. 78-79

stato centrale⁶⁵. Questi in sintesi sono i caratteri che devono sussistere perchè lo stato multietnico di tipo federale sia anche uno stato democratico, mentre la definizione di stato federale, adottata da uno stato che esercita un controllo troppo penetrante⁶⁶ sulle unità decentrate, non risponderebbe al fine autentico del federalismo, che è quello di consentire una forma democratica di autonomia, almeno parziale, alle medesime.

Con la divisione dei confini, attuata in determinato modo, si può far sì che una minoranza nazionale, presente sul territorio di uno stato, arrivi ad essere la maggioranza entro i nuovi confini e possa quindi darsi quell'assetto politico istituzionale che le è più consono. Il caso riportato del Québec è un esempio di federalismo, in cui è la popolazione locale ad aver chiesto questo sistema proprio per poter godere di quei trattamenti differenziati di cui sopra. Tuttavia quel paese si colloca in un contesto diverso da quello delle restanti province, proprio perchè ad esso sono stati concessi poteri particolari per i fini di conservazione culturale anzidetti⁶⁷.

Il federalismo non è inevitabilmente connesso alla necessità di una differenziazione a livello culturale, perchè può essere frutto di una mera esigenza di decentramento amministrativo (come può essere nel caso tedesco) oppure il frutto della ripartizione di un paese con un passato coloniale (per esempio il caso dell'Australia)⁶⁸.

⁶⁴ Ibid. p.51

⁶⁵ S.Mancini op. citata pp. 56-57, con riferimento all'opera di G.De Vergottini, voce *Stato federale* in *Enciclopedia giuridica* XLIII, p.833 e M. Volpi, *Stato federale e stato generale: due modelli a confronto* in *Quaderni costituzionali*, 1995 p.373

⁶⁶ Ibid. pp. 57-58: così ad esempio avveniva nelle ex-repubbliche socialiste, continua l'autore, dove si esercitava una forma di federalismo rivolto in realtà a controllare le spinte centrifughe derivanti da una composizione multietnica degli stati compresi nella "federazione socialista"; lo stesso accade in regimi dittatoriali presenti in alcuni paesi in via di sviluppo.

⁶⁷ W. Kymlicka op. citata p.52

⁶⁸ Ibid. p.53

Possiamo avere in generale due tipologie di federazioni: le *simmetriche* e le *asimmetriche*⁶⁹. Nel primo caso le unità territoriali all'interno degli stati d'appartenenza sono omogenee dal punto di vista sociale e culturale, sia fra di loro che rispetto allo stato centrale di cui costituiscono una riproduzione in scala minore; nel secondo caso si hanno delle unità federali che sono espressione dell'esistenza delle minoranze etniche comprese all'interno dei loro confini, ed in questo caso si ha poca omogeneità fra le unità federali messe a confronto; possiamo comprendere nella prima specie stati federali come gli Stati Uniti, l'Australia, la Germania, l'Austria, mentre nella seconda si possono rinvenire esempi di stati come la Svizzera, il Canada ed il Belgio⁷⁰.

Esiste una specie ulteriore di federalismo, un po' atipica rispetto al modello classico che è di tipo marcatamente territoriale, il federalismo *corporativo* in cui si cerca di concedere "*l'autonomia a gruppi territorialmente dispersi*"⁷¹. In questo modo si offre la possibilità ai singoli individui dispersi su di un territorio di dichiarare a quale nazionalità vogliono appartenere, creando così delle comunità autonome anche se non dal punto di vista territoriale. Tale fu il caso dell'Estonia negli anni '20 in cui si crearono delle apposite scuole ed altre strutture, create da consigli elettivi aventi potere legislativo ed impositivo, per gruppi etnici di notevole consistenza all'interno del paese, come le minoranze ebraica e tedesca che

⁶⁹ S. Mancini op. citata p.53

⁷⁰ Ibid. p.54

⁷¹ Ibid. p.54, con rif. a: A. Lijphart, *Le democrazie contemporanee* (trad. it. Bologna, 1988) p.193

erano più disperse sul territorio, mentre quelle russe e svedesi, più concentrate, si avvalsero dei poteri autogoverno con gli organi relativi⁷².

Un altro tipo di diritto collettivo è quello rappresentato dai **diritti polietnici**, ossia quei diritti riferibili ad un gruppo che trovano riscontro soprattutto riguardo ai gruppi di *immigrati*. Questi diritti non hanno lo scopo di differenziare il trattamento di una determinata fascia della popolazione rispetto alla restante, nel senso di avere istituzioni autonome o confini territoriali distinti, ma quello di permettere, alle persone appartenenti ad un determinato gruppo etnico-culturale, di vivere le proprie tradizioni culturali, congiuntamente all'esercizio dei diritti di cittadinanza del resto della popolazione. Le popolazioni immigrate possono avanzare richieste riguardo a diritti quali finanziamenti di attività culturali, sostegno a periodici ed associazioni proprie. Esempi tipici di questi diritti collettivi possono essere la concessione della chiusura dei propri esercizi commerciali, per ebrei e musulmani, in giorni diversi dalle festività comuni, la concessione in Canada alla popolazione Sikh di non portare il casco in motocicletta e l'abbigliamento d'onore nelle forze di polizia, oppure la possibilità per le ragazze musulmane di indossare il chador nelle istituzioni scolastiche pubbliche⁷³.

Come vedremo si tratta di diritti sempre più all'ordine del giorno nelle richieste poste delle popolazioni immigrate nei paesi occidentali, e da queste sorgono nuovi problemi per le legislazioni di questi ultimi che dovranno essere affrontati adeguatamente, per evitare la nascita di conflitti

⁷² Ibid. p.55, con rif. a: A. Lijphart op. cit. p.194

⁷³ W. Kymlicka op. citata pp. 57-58

di carattere culturale in una realtà sociale ormai pluralista dal punto di vista etnico.

Con questa descrizione dei diritti collettivi non abbiamo inteso esaurire la panoramica possibile di tutte le fattispecie esistenti all'interno dei medesimi, ma solo fornire un quadro sintetico dei medesimi, che permetta di individuare le tipologie fondamentali utili per capire le rivendicazioni delle minoranze, ed il dibattito sulla società multiculturale che stiamo per affrontare.